Giustizia, politica, democrazia. Viaggio nel Paese e nella Costituzione di Giovanni Verde, Rubettino, 2021

Il volume di Giovanni Verde "Giustizia, politica, democrazia. Viaggio nel Paese e nella Costituzione" (ed. Rubbettino, 2021) propone un itinerario esaustivo di quella che si potrebbe definire "democrazia giurisdizionale", ovvero il modello di ordinamento giudiziario delineato dal titolo IV, parte II Cost., uno dei capitoli della nostra Carta che sconta, com'è noto, il maggiore divario tra piano ideale e sviluppo effettivo del sistema.

È un saggio estremamente denso di contenuti, che offre all'operatore giuridico una grande varietà di piani di lettura, in quanto passa in rassegna praticamente tutti gli istituti disciplinati negli artt. 101 ss. Cost., analizzandone le diverse implicazioni senza trascurare di considerarne, poi, le criticità, anche in una prospettiva di riforma, come testimonia la seconda parte del volume, tutta dedicata ad una raccolta di editoriali su temi di attualità pubblicati dall'Autore sulla stampa nel corso degli ultimi anni.

Il contributo dello studioso del processo civile – oltre che illustre avvocato, come nel caso di specie – si rivela decisivo per affrontare in maniera appropriata i problemi della giustizia e non è causale, difatti, che proprio nelle pagine dei Maestri del diritto processuale (civile, soprattutto) si possa ritrovare una profondità di analisi e una sensibilità per l'argomento che non trova sempre riscontro in giuristi di estrazione diversa.

Si passa, così, dal generale al particolare o, se si vuole, dal piano astratto al diritto vivente, a riprova del fatto che la giurisdizione costituisce la dimensione più rilevante del diritto, in quanto è quella destinata a produrre l'impatto più significativo sulla sfera giuridica dei soggetti, quella attraverso la quale il diritto si fa carne, come è stato scritto, e attraverso la quale i diritti possono essere misurati nella loro concreta effettività.

Nel volume vengono presi in esame alcuni dei temi, a vario livello, cruciali dell'ordinamento giudiziario, tra i quali, ad esempio, la crisi della legge e della sovranità statuale, la durata dei processi, il rapporto tra politica e giustizia, il populismo giudiziario, il giusto processo, la neutralità della funzione giudiziaria, l'effettività della tutela giurisdizionale, la responsabilità del giudice, il ruolo dell'avvocato, dei quali vengono osservate le criticità in relazione al sistema vigente.

Tuttavia, un comune denominatore degli istituti previsti in materia di ordinamento giudiziario può essere ricavato, a mio avviso, dai due commi dell'art. 101 Cost., che esprimono il vero significato della giurisdizione, molto oltre a quello che siamo portati comunemente a pensare, abituati a ripetere stancamente certe formule senza riflettere in maniera adeguata sul loro autentico rilievo costituzionale.

In particolare, nel richiamo al popolo contenuto al primo comma («la giustizia è amministrata in nome del popolo») si può leggere un riferimento alla sovranità popolare di cui all'art. 1 Cost. sul terreno di una delle funzioni fondamentali dello Stato, la giurisdizione appunto.

Si può, anzi, dire che, in questa prospettiva, l'art. 101, co. 1 Cost. costituisca una sorta di riscrittura in senso giurisdizionale dell'art. 1 Cost., dovendo la funzione essere esercitata nel nome del popolo (italiano), come dimostra, del resto, l'intestazione delle sentenze rese dagli uffici giudiziari.

Nella prospettiva della prima parte della Costituzione, anzi, si può sostenere che il cittadino sia il vero centro di gravità della giurisdizione, in quanto titolare dei diritti affermati dall'art. 24 Cost. (diritto di azione e diritto di difesa) e poi ribaditi, in qualche modo, dall'art. 111 Cost. nello schema del "giusto processo".

Ma quest'essenza democratica espressa dal primo comma dell'art. 101 Cost. è, in realtà, confermata anche dal comma seguente («i giudici sono soggetti soltanto alla legge»), che pone, se possibile, maggiori spunti di riflessione giuridica e sul quale, non a caso, l'Autore ha modo di tornare a più riprese nell'ambito del proprio ragionamento.

Nella formulazione apparentemente sintetica di questo secondo comma, difatti, si possono leggere contemporaneamente: 1) la soggezione dei giudici alla legge (corrispondente appunto all'antico modello dello iudex sub lege e che, in un'accezione ottocentesca, riecheggia ancora la formula della bouche de la loi); 2) il presupposto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura (espressi dall'avverbio soltanto); 3) un'ulteriore riaffermazione di quell'idea di sovranità, espressa qui dal richiamo alla legge (che rappresenta pur sempre la manifestazione privilegiata della volontà popolare).

Quest'ultimo punto pone il problema, abbonda temente affrontato nel volume, del positivismo giu dico, ovvero del valore della legge rispetto all'eserciz della funzione giurisdizionale in un ordinamento costituzionale come il nostro, nel quale la legge ha finito per perdere la propria originaria centralità e assolutezza.

È evidente che il superamento dell'impostazione ottocentesca per effetto dell'instaurazione dell'ordinamento costituzionale – già al centro del dibattito dottrinale sin dagli anni sessanta del secolo scorso – non possa, tuttavia, approdare all'eccesso opposto del creazionismo giudiziario, che conduce, infine, alla deriva dell'incalcolabilità giuridica (intesa come tradimento dell'aspirazione dell'ordinamento a perseguire il valore della certezza giuridica), già denunciata da Irti in un suo recente saggio.

In sintesi, i significati possono evincersi dall'art. 101 Cost., posto simbolicamente in apertura del titolo dedicato all'ordinamento giurisdizionale, trovano riscontro negli istituti previsti dagli articoli seguenti (ivi compresi quelli che non hanno mai ricevuto un'adeguata valorizzazione nel dibattito e nella pratica giudiziaria), che concorrono tutti a comporre un'idea democratica e pluralistica della giurisdizione.

Si pensi, ad esempio, alla composizione mista del CSM, all'eteropresidenza affidata al Presidente della Repubblica, ma anche ad istituti apparentemente meno rilevanti come i giudici popolari (art. 102, ult. co.) o ancora i consiglieri di cassazione per meriti insigni (art. 106, co. 3), che nelle intenzioni dei Costituenti pure servivano a configurare un disegno democratico e partecipato della giurisdizione, sebbene pochi, anche tra gli addetti ai lavori, prestino attenzione a questo profilo.

Mi sembra che il saggio del Professor Verde abbia, tra gli altri, proprio il merito di promuovere una riflessione profonda sul legame ancestrale (eppure, troppo spesso appannato o anche solo dato per scontato) che unisce giustizia, diritto e legge in una fase che possiamo considerare, ricorrendo ad un'etichetta abusata, di crisi, ma che deve necessariamente preludere – ci si augura – a grandi cambiamenti, dai quali dipenderà nei prossimi anni in concreto il futuro del Paese e della nostra democrazia.